

STATUTO

IL CHICCO DI SENAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA NAZARIO SAURO 11

Numero REA: PO - 618968

Codice fiscale: 05589440485

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

gralmente:

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Co- mune di Prato, la Società Cooperativa denominata "IL CHICCO DI SENAPE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS". La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am- ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al- trove. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi seconda- rie. ARTICOLO 2 - DURATA La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà es- sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina- ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco- po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene- rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so- cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lett. a) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri- spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu- zioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte- ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del- le comunità, deve operare attivamente, con altri enti coope- rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Ter- zo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi, operando di preferenza nell'ambito territoriale dell'Empolese - Val- delsa - Valdarno, anche mediante il coinvolgimento delle ri- sorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servi- zi e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -grazie all'apporto dei soci- l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe- culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne costituisce l'oggetto, intende dare continuità di oc- cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni econo- miche, sociali e professionali.
--

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio stabilisce al momento dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con il quale contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si dota di un codice etico della cooperazione sociale, di un proprio codice deontologico e di propri regolamenti.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3 del presente Statuto, la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi educativi e socio-sanitari.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e/o in virtù di contratti di appalto o di convenzioni con enti pubblici o privati in genere:

- attività e servizi per la prima infanzia;
- centri per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;
- attività e servizi di riabilitazione per soggetti portatori di handicap psicofisici, dovuti all'anzianità e psichiatrici;
- centri diurni e strutture residenziali di accoglienza e socializzazione per: minori, giovani con disagio sociale e psicofisico, portatori di handicap, anziani e soggetti psichiatrici autosufficienti e non, nonché centri per servizi integrati e residenze protette;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- servizi e strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di orientamento, formazione ed addestramento compresa quella professionale, la formazione continua e la formazione non formale degli adulti, realizzate anche con l'ausilio della Regione Toscana, degli organi nazionali e comunitari, volte ad accrescere le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alle attività formative;
- attività di formazione, consulenza e sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio sociale vissuto

direttamente o indirettamente;

- servizi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile in genere in attuazione delle norme vigenti in materia;

- attività di programmazione per la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo di espressione e di sviluppo dei vincoli di solidarietà, per servire in modo organico alla persona;

- attività di pubblicazione e diffusione di periodici diretti all'informazione sociale;

- attività mirate al miglioramento della qualità della vita delle fasce socialmente deboli;

- attività di promozione per l'incremento dell'occupazione giovanile e delle persone svantaggiate;

- partecipazione ad iniziative e progetti con finalità sociali, promossi e finanziati a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale nella quale opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme successive in materia; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-

lamento approvato dall'assemblea.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali e gli enti in genere che siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per ogni socio sarà data evidenza della categoria di appartenenza con apposita annotazione sul libro soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione instaurato con la cooperativa, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione da richiedere per iscritto e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della

stessa.

ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 19 del presente statuto:

- a)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b)** la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo

che deve verificare il conseguimento degli obiettivi prefis-

sati al momento dell'ammissione alla categoria speciale.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro
dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo de-
ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica-
re all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 7 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci
sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio
1992, numero 59.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni
in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominati-
ve trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascu-
na.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di
due quote.

ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria
in occasione della emissione, le quote dei sovventori posso-
no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al
consiglio di amministrazione il nome del proposto acquirente
ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le moda-
lità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il
consiglio provvederà ad indicarne altro gradito; in mancanza
il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 10 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-
ria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consi-
glio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-
peratori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando
che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in
misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-
sto o previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere anche la distribuzione delle eventuali riserve disponibili.

Al socio sovventore sono attribuiti voti, nelle assemblee della società, secondo la misura di partecipazione al capitale sociale, nel modo che segue:

- * 1 voto fino a 20.000 euro;
- * 2 voti fino a 40.000 euro;
- * 3 voti con oltre 40.000 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 12 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica, i seguenti elementi:

- A)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- B)** la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- C)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

D) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al valore nominale di una quota, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; è facoltà dell'assemblea dei soci determinare il numero minimo di quote da sottoscrivere per l'ammissione a socio;

E) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

F) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti A), B), D), E) e F) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere quanto segue:

A) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

B) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, con indicazione della rappresentanza da esercitare all'interno dell'assemblea dei soci;

C) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte della cooperativa.

ARTICOLO 14 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è soggetto diverso dalla persona fisica.

ARTICOLO 15 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-

ti dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nei versamenti a fronte delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, indicato nel regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01 o, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato; il socio lavoratore può essere inoltre escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 17 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto da far pervenire alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 18 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al solo rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 26, comma 4, lettera c), la

cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista ancora nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 19 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto, ove non intendano divenire soci della cooperativa o non abbiano i requisiti per diventarlo, hanno diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21; a tal fine dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra documentazione ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nel caso in cui gli aventi causa del socio defunto siano più di uno agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione del loro dante causa in proporzione ai diritti successori spettanti; in tal caso si avranno tante partecipazioni proporzionali distinte per quanti saranno gli eredi e i legatari a ciascuno dei quali spetteranno i diritti amministrativi e patrimoniali dei soci cooperatori secondo il presente statuto.

Qualora la frazione della quota spettante a ciascun erede o legatario sia inferiore al minimo, dovrà essere provveduto all'integrazione con un conferimento alle stesse condizioni economiche previste per i nuovi soci.

ARTICOLO 20 - TERMINI DI DECADENZA - LIMITAZIONI AL RIMBORSO - RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; il relativo valore verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-

la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito per le penali previste dal regolamento, dovuto per risarcimento danni o per prestazioni mutualistiche fornite, il tutto nei limiti di cui all'articolo 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

- 1)** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a)** dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 500 (cinquecento) con un minimo di due;
 - b)** dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2)** dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a- gli eredi di soci deceduti;
- 3)** dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4)** dalla riserva straordinaria;
- 5)** da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile la società esclude l'emissione di qualsiasi documento rappresentativo della partecipazione; pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 21 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari; le stesse non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 16, con particolare riferimento al possesso dei requisiti sogget-

tivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

ARTICOLO 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, ai sensi delle leggi vigenti, alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59/1992;
- d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 - RISTORNI

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Detto importo potrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge numero 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso in conformità con i criteri stabiliti in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile e da predisporre a cura degli amministratori. Tali criteri devono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 26 - ASSEMBLEE

Le decisioni dei soci dovranno essere assunte ricorrendo in ogni caso alla forma assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano od altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del

giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati gli organi di amministrazione e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 27 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. approva lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
4. procede alla nomina degli amministratori;
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi e/o l'entità degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
7. approva i regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, potrà riunirsi per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2538 quinto comma del codice civile.

ARTICOLO 29 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, quando previsto dalla legge o per scelta del presidente deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 30 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto tranne i casi in cui si tratti di deliberare su persone fisiche.

ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza anche di questo, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non ha luogo quando il verba-

le è redatto da un notaio.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a undici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero; le decisioni del consiglio dovranno essere assunte esclusivamente in forma collegiale.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Le Parrocchie facenti parte della cooperativa sociale hanno facoltà di nominare sino a tre consiglieri e comunque non più di un consigliere ciascuna.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Se non vi ha provveduto l'assemblea, il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

ARTICOLO 33 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 34 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-

dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che

i consiglieri e gli organi di controllo e siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione tenuta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 35 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione degli amministratori troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

ARTICOLO 36 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale verrà nominato qualora la sua presenza sia imposta dalla legge o per decisione dell'assemblea; in ogni caso si comporrà di tre membri effettivi, fra i quali il presidente e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

I sindaci resteranno in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 39 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ARTICOLO 40 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute al giudizio in modo rituale dell'organo arbitrale di cui al successivo articolo 41, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/2003, tutte le controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili riguardanti:

- a)** i rapporti tra i soci o tra i soci e la società, anche relativamente alla qualità di socio;
- b)** la validità delle deliberazioni assembleari;
- c)** i rapporti con o fra gli amministratori, componenti degli organi di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, controllore contabile o liquidatore è accompagnata dalla espressa accettazione della clausola di cui al comma

precedente.

Restano escluse dalla competenza dell'organo arbitrale le controversie per le quali la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero

ARTICOLO 41 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro ventimila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, anche se prive di valore.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, gli arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere notificata anche alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/2003, i soci possono di comune accordo autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/2003, o nel caso in cui sia necessario predisporre una consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura

ARTICOLO 42 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci

presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

****** a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26, lett. c);

****** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 45 - REGOLAMENTI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente e altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 46 - PRINCIPI DI MUTUALITA' - INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve patrimoniali tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 47 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Verificatesi le ipotesi di legge per l'obbligatoria applicazione delle norme sulle società per azioni, dovrà essere provveduto ai conseguenti adeguamenti statutari.

L'assemblea delega **BARONE Domenico** ad apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di pubblicazione di quest'atto.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il costituito delega me notaio alla effettuazione presso il competente Registro delle Imprese ed il REA di tutti gli adempimenti ed i depositi previsti dalla vigente normativa.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Nel patrimonio della società vi è il seguente autoveicolo, che viene qui di seguito descritto al solo fine di renderne possibile la voltura al P.R.A.:

- Autovettura FIAT DUCATO, targato DX 894 HA.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11:40 (undici e minuti quaranta).

Il comparente presta il più ampio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Di questo verbale, in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tredici fogli per quarantanove facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva. La sottoscrizione dell'atto è avvenuta alle ore 11:50 (undici e minuti cinquanta).

Firmato: Domenico Barone

GUSTAVO CAMMUSO Notaio segue sigillo